

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUUV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 34/2017

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS per l'aggiornamento 2016 al "Piano Regionale dell'attività di cava (Prac)".
Pratica n. 3433

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: D.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Fabio Strazzabosco per conto della Giunta Regionale del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Difesa del Suolo, trasmessa con nota acquisita ai prot. reg. n. 68829 del 20.02.2017;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza, non risulta correttamente compilata la parte relativa *"all'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003"*, di cui all'allegato E alla D.G.R. 2299/2014;

CONSIDERATO che nella sopraindicata informativa il *"Titolare dei dati"* è rappresentato dal *"Presidente della Giunta Regionale"* mentre il *"Responsabile dei dati"* dal *"Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni"*;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014 relativa al punto 3 *"modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alle procedure di valutazione d'incidenza, fermo restando il rispetto di prescrizioni riportate nel provvedimento di approvazione"*;

PRESO ATTO che quanto proposto è un piano e non un progetto o intervento e pertanto la dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame non risulta pertinente;

CONSIDERATO che tale dichiarazione manifesta comunque la volontà dell'Autorità procedente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza e che è possibile procedere all'istruttoria dell'istanza in oggetto;

PRESO ATTO che le modifiche apportate alle norme tecniche non comportano ulteriori possibilità di incidenza rispetto a quanto già oggetto dello studio per la valutazione di incidenza facente parte del piano valutato dalla Commissione regionale VAS con il parere n. 116 del 21 maggio 2014;

PRESO ATTO che con l'aggiornamento del Piano Regionale dell'attività di cava (Prac) rimangono inalterate le delimitazioni cartografiche degli ambiti estrattivi individuati nella precedente versione del 2014, mentre sono stati ridotti i quantitativi di materiale autorizzabile per l'attività di cava tenuto conto della nuova valutazione sui fabbisogni;

PRESO ATTO che il volume di inerti che l'aggiornamento 2016 prevede di assegnare all'attività di cava sono ridotti dai 41 milioni di metri cubi del Prac 2014 a 13 milioni di mc;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della

direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);
RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, purché siano rispettate le prescrizioni previste dalla Commissione regionale VAS con il parere n. 116 del 21 maggio 2014;
CONSIDERATO che sono vigenti le misure di conservazione di cui alla D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016;
RITENUTO che si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dalla D.G.R. n. 786/2016;
CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;
RITENUTO che per l'attuazione non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;
PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la Verifica di Assoggettabilità a VAS per l'aggiornamento 2016 al "Piano Regionale dell'attività di cava (Prac)", è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di provvedere al rispetto delle prescrizioni previste dalla Commissione regionale VAS con il parere n. 116 del 21 maggio 2014;
2. di provvedere al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dalla D.G.R. n. 786/2016;
3. di verificare e documentare, per il tramite della struttura regionale competente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

e

RACCOMANDA

all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante.

dott. Corrado Soccorso
Venezia, 03.03.2017